



Documento firmato digitalmente

Co.Ge. = AUT\_002

Spett.le PROVINCIA DI TARANTO  
5° Settore Pianificazione ed Ambiente  
[protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it)

E p.c. MITRANGOLO ECOLOGIA  
[mitrangoloecologia@pec.libero.it](mailto:mitrangoloecologia@pec.libero.it)

**Oggetto: Mitrangolo Ecologia S.r.l. – Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività esistente di recupero rifiuti [R13-R5] operante in procedura semplificata. Parere ARPA Puglia.**

Rif. nota Provincia di Taranto prot n. 35894 del 20/10/2021 (acquisita al protocollo agenziale n. 72165 in pari data).

In riscontro alla richiesta di codesta AC sopra indicata, richiamati i pareri precedentemente espressi con note prot. n. 66374 del 06/10/20 e prot. n. 54937 del 04/08/2021, si espone sinteticamente quanto segue con riferimento alle integrazioni del proponente, trasmesse dal progettista incaricato con nota acquisita al protocollo agenziale il 25/10/2021 al n. 72952. Considerato che il Gestore, come richiesto, ha provveduto ad aggiornare l'intera documentazione la trattazione è stata distinta per elaborati, richiamando i paragrafi d'interesse.

#### Elaborato R T G Rev. 2 - Relazione tecnica generale

- **§§ 1.1 e 1.2.** Si evidenzia che a pag. 3 dell'elaborato è indicata una superficie complessiva dell'impianto, identificato catastalmente con la particella n. 370 del foglio n. 50 del NCT del Comune di Manduria, pari a 3.550 m<sup>2</sup>; successivamente, per la stessa particella, è riportata una superficie di 4.580 m<sup>2</sup> che, da misure speditive effettuate sugli elaborati progettuali, corrisponde all'incirca alla reale superficie d'impianto.
- **§ 3.** I rifiuti che il Gestore intende ricevere e recuperare con operazione [R5], fino all'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto, sono identificati dai seguenti codici dell'EER: 150107, 160120, 170202, 191205, 200102. Il Gestore indica in 146 t/g e in 32.760 t/a le quantità di rifiuti recuperati con attività [R5]; quantitativi inferiori a quelli citati nella D.D. provinciale n. 11 del 04/02/13 di compatibilità ambientale e pari, rispettivamente, a 185 t/g e 48.000 t/a. Riguardo alle quantità in ingresso da stoccare con operazione di messa in riserva [R13] nelle varie aree d'impianto in attesa della lavorazione il Gestore riporta un quantitativo complessivo massimo di 1.010 t. Il Gestore dichiara inoltre di voler svolgere attività di deposito preliminare [D15], per complessive 117 t, per i rifiuti in uscita, originati dal trattamento operato, aventi i seguenti codici dell'EER: 191205, 191212. Il Gestore riporta di voler svolgere su tutti i rifiuti in ingresso anche attività di recupero [R12] per quantità pari a quelle dell'operazione [R5] senza tuttavia fornire ulteriori informazioni circa le correlate operazioni di trattamento. Al riguardo si richiama il contenuto della nota n. 7 dell'allegato C alla parte IV del TUA riguardo al campo di applicazione dell'operazione [R12]: "in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il

#### Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

#### DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

E  
Provincia di Taranto  
Protocollo N. 0037414/2021 del 29/10/2021



*condizionamento il ricondizionamento, la separazione, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11". Altre informazioni, non del tutto coerenti tra loro, si ricavano dalla descrizione del ciclo di lavorazione del rottame vetroso riportata nel successivo § 5 della medesima relazione, dallo schema a blocchi di cui alla tavola grafica T9 rev. 1 e da quanto descritto nel § 5.1 della relazione RTS2 - Relazione tecnica specialistica - circ. min. 1121 del 21-01-2019: "...i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, sono contraddistinti da un codice C.E.R. (E.E.R.), in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e sono stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali; nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengono effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate...omissis... i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vengono destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto...omissis...i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) sono avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003". Stanti le indicazioni contenute nei §§ 3 e 5 della relazione si ritiene, salvo diversa indicazione del Gestore, che le indicazioni sull'invio di rifiuti messi in riserva [R13] o in deposito preliminare [D15] ad impianti terzi siano da imputare a refusi di trasposizione della Circolare MATTM n. 1129/2019 e che tutti i rifiuti in ingresso all'impianto, sottoposti alla preliminare operazione di messa in riserva [R13], siano avviati al ciclo di recupero [R5] per l'ottenimento di EOW e che l'operazione di deposito preliminare [D15] sia riservata, come dichiarato, esclusivamente ai rifiuti prodotti dal trattamento (EER 191205, 191212) che non si intendono gestire in regime di deposito temporaneo. Maggiori incertezze interpretative vi sono sulla possibilità che il Gestore intenda realmente svolgere operazioni di miscelazione di rifiuti non pericolosi che, ancorché consentite dall'art. 187 del TUA, devono espressamente essere autorizzate dall'Autorità competente, stante anche la declaratoria di illegittimità del comma 3-bis dell'art. 187 operata con sentenza della C.C. n. 75 del 12/04/17. Infatti, anche se il testo sulla miscelazione sopra richiamato scaturisce dalla trasposizione, nel § 5.1 della relazione "RTS2 - Relazione tecnica specialistica - circ. min. 1121 del 21-01-2019", delle indicazioni contenute nella circolare, la richiesta del Gestore di svolgere operazioni [R12] su tutti i rifiuti, nonché l'assenza di indicazioni sulle modalità di trattamento delle diverse tipologie di rottame vetroso per consentire la tracciabilità delle stesse nel ciclo di recupero e inoltre, le modalità di stoccaggio in cumuli di alcune tipologie di rifiuto (EER 160120, 170202, 200102) all'interno dello stesso box, portano a ritenere che il Gestore intenda effettuare operazioni di miscelazione di rifiuti non pericolosi prima di alimentare la linea di selezione. Pertanto, è necessario che il Gestore fornisca chiarimenti al riguardo. Nel caso in cui il Gestore intendesse svolgere operazioni di miscelazione, con conseguente attribuzione di un nuovo codice dell'EER alla miscela originatasi, dovrà essere assicurata la tracciabilità documentale (registri di c/s, moduli del SGI, ecc.) dei vari rifiuti provenienti dalla messa in riserva [R13] e destinati alla operazione di miscelazione [R12], preliminare all'operazione di recupero [R5].*

- **§ 7.** Si descrivono interventi volti al riutilizzo delle acque meteoriche per la bagnatura dei cumuli di rifiuti. Tale operazione, mitigatrice della dispersione di polveri, è anche prescritta dal punto 5 della D.D. provinciale di VIA n. 11 del 04/02/2013. L'ipotesi di riutilizzo delle acque meteoriche per tali usi contrasta, tuttavia, con quanto riportato nel § 6 della relazione "RTS9 - Relazione acque meteoriche", dove si esclude il recupero di tali acque per inviarle "nei tempi e modi previsti presso

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



*impianti terzi per il successivo trattamento” e contrasta anche con quanto indicato al § 2.2. della relazione- “Relazione di riscontro nota Provincia di Taranto prot. n. 27118-2021 del 10-08-2021”.*

- **§ 8.** I rifiuti costituiti dalle acque reflue domestiche, gestiti in regime di deposito temporaneo, devono essere asportati non solo, come indicato, in funzione del grado di riempimento della vasca a loro dedicata ma nel rispetto delle norme che regolano il deposito temporaneo dei rifiuti (art. 185-bis del TUA). Riguardo alle frequenze di svuotamento della vasca e del serbatoio dedicati alla raccolta delle acque meteoriche, ferme restando le osservazioni riportate in altri punti del presente parere sulla ammissibilità di tale soluzione, si osserva che la mancata separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive impone, come stabilito dal R.R. n. 26/13, il rispetto del tempo limite di 48 ore dalla cessazione dell’evento meteorico per lo smaltimento come rifiuti di tutte le acque meteoriche stoccate.
- **§ 12.1.** Non sono riportate le pagine, successive alla pag. n. 20, dedicate all’analisi dei criteri localizzativi dettati dal Piano Regionale dei Rifiuti Speciali.

#### **Elaborato R2 - Piano di monitoraggio ambientale P.M.A.**

- **§ 1.** Come peraltro prescritto dal Comitato tecnico provinciale nel parere reso con verbale n. 51 del 18/02/21 ai fini degli autocontrolli di ogni matrice ambientale, della classificazione dei rifiuti e dei prodotti finiti, dovranno essere redatti certificati analitici, a firma di chimico o società di chimici abilitati e iscritti all’ordine professionale, che rispettino i requisiti formali e sostanziali dettagliati nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/12 e ss.mm.ii..
- **§ 2.** Riguardo al monitoraggio delle emissioni diffuse in atmosfera si richiama il parere del Comitato Tecnico provinciale n. 51 del 18/02/2021: *“la Ditta dovrà prevedere un monitoraggio con cadenza semestrale delle emissioni diffuse di polveri in due punti perimetrali all’impianto (uno a monte e uno a valle rispetto alla direzione del vento prevalente). Contestualmente alle operazioni di monitoraggio dovranno essere registrati anche i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche. Le analisi di monitoraggio dovranno essere eseguite con metodi ufficiali in vigore. Il certificato di analisi dovrà essere accompagnato da relativo verbale di campionamento in cui saranno riportate tutte le informazioni necessarie ed in particolare saranno descritte le operazioni in atto nell’impianto durante il periodo di campionamento. Le polveri non dovranno superare la concentrazione di 2,5 mg/m<sup>3</sup>”.*
- **§ 5.** Si ritiene che il monitoraggio del suolo (ndr topsoil), in ragione delle attività svolte, possa essere effettuato con cadenza anche superiore a quella annuale indicata nel documento. Al riguardo si richiama, come termine di paragone, la disposizione contenuta nell’art. 29-sexies, comma 6-bis, del TUA che prevede controlli con una frequenza massima di 10 anni. Si segnala, infine, che l’aiuola dove si intende effettuare il campionamento (punto di campionamento M<sub>S1</sub> in tavola “T7 Rev.1 - Quadro di unione monitoraggi ambientali e calendarizzazione”) non è riportata negli elaborati grafici.

3

#### **Elaborato RTS1 - Relazione di riscontro nota Provincia di Taranto prot. n. 27118-2021 del 10-08-2021**

- **§ 3.** Gli RdP inerenti le emissioni in atmosfera, diversamente da quanto indicato, non risultano allegati in coda alla relazione.

#### **Elaborato RTS2 - Relazione tecnica specialistica - circ. min. 1121 del 21-01-2019**

- **§ 5.1.** L’impianto riceve rifiuti non pericolosi senza voce specchio. Il richiamo alla possibilità di ricevere rifiuti per i quali l’EER preveda voci specchio è pertanto fuorviante. Il Gestore, per la classificazione dei rifiuti, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel TUA e alle Linee Guida di cui alla delibera SNPA 105/2021 approvate con Decreto Direttoriale del Mi.T.E. n. 47 del 09/08/21.

#### **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

#### **DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Ulteriori osservazioni sui contenuti del paragrafo in esame sono state già riportate nelle considerazioni sul § 3 dell'Elaborato R T G Rev. 2 - Relazione tecnica generale.

#### Elaborato RTS6 - Relazione tecnica specialistica - Impatto acustico

- Si evidenzia che l'unico soggetto titolato a stabilire quale sia la classe acustica ove ricade l'opificio, è il Comune di Manduria in qualità di Autorità Competente e che in assenza di zonizzazione il DPCM 14 novembre 1997 prescrive, all'art. 8. Comma 1, che si applicano i limiti di cui all'art. 6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991. Pertanto il Comune di Manduria, in riferimento al successivo punto 4), è l'AC chiamata ad esprimersi in merito a quale delle due classi possa essere ascrivibile l'area relativa al caso di specie se trattasi cioè, di una zona assimilabile a **Tutto il territorio Nazionale** per la quale valgono i limiti di 70 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) per il periodo di riferimento notturno, oppure se trattasi di area classificabile come **Zona esclusivamente industriale** per la quale valgono i limiti di 70 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 70 dB(A) per il periodo di riferimento notturno;
- Si riscontra l'assenza di misure di rumore residuo in periodo di riferimento diurno, cioè i livelli di rumore con le sorgenti di rumore spente e in merito alle quali, ad esclusione di un generico layout riportato a pag. 11/52, nulla viene specificato;
- In riferimento ai punti di cui sopra, si rammenta che l'art. 6 del DPCM 01/03/91 prevede la verifica del criterio differenziale per le **Zone non esclusivamente industriali**. Qualora, quindi, la AC dovesse individuare l'area relativa al caso di specie quale zona assimilabile a Tutto il territorio Nazionale, il documento sarebbe carente della verifica del criterio differenziale;
- Si riscontra l'assenza di informazioni su eventuali recettori limitrofi ricadenti nell'area prossima a quella relativa all'opificio e delle relative valutazioni in merito ai valori di rumore misurati e/o attesi con opportuna modellizzazione acustica, in prossimità degli stessi di cui è assente ogni tipo di informazione caratterizzante i medesimi;
- Si riscontra l'assenza di informazioni sul set-up strumentale utilizzato;
- Esaminati gli esiti delle misure fonometriche riportate a pag. 19/52, esaminate le time history relative a ciascun punto di misura e i valori di Leq(A), Leq picco, LAF max e LAF min, si riscontrano valori prossimi e/o uguali ai limiti stabiliti dall'art. 6 del DPCM 01/03/91 per la zona classificabile quale **Tutto il territorio Nazionale**.

4

Nelle more, quindi, che il Comune di Manduria in qualità di AC si esprima in merito a quanto evidenziato al primo punto, e in riferimento a tutti i punti sopra riportati ed integralmente valutati, si ritiene opportuno che il Gestore, al fine di fornire esaustiva evidenza della piena conformità dei livelli di rumore ambientale ascrivibili all'opificio, debba caratterizzare acusticamente in modo più approfondito l'area limitrofa all'opificio, con misure di rumore residuo e di fondo, con misure di rumore ambientale che siano rappresentative di tutto il ciclo lavorativo integrate da analisi più approfondita sulla possibile presenza di CI e/o CT, fornendo evidenza dei relativi contributi, ivi compresa valutazione del criterio differenziale e valutando i livelli di rumore in prossimità degli eventuali recettori maggiormente interessati dalle emissioni acustiche.

#### Elaborato RTS8 - Relazione tipizzazione End of waste (EoW)

- **§ 5.** Si osserva che per l'impianto in esame il rispetto del Regolamento Commissione 1179/2012/Ue soddisfa ex lege i criteri specifici di cui al comma 1 dell'art. 184-ter per la cessazione della qualifica di rifiuto. Per quanto concerne il sistema di gestione richiesto dal sopra citato Regolamento il Gestore riporta un'immagine del certificato n. 01019\_UE1179 rilasciato il 12/09/2019 dalla Ver.A. Cert Srls alla Mitrangolo Ecologia S.r.l. (l'immagine è presente anche nel § 2.5 della "Relazione di riscontro nota Provincia di Taranto prot. n. 27118-2021 del 10-08-2021"). Si suggerisce all'A.C. di acquisire tale certificazione in copia conforme all'originale, completa dell'accreditamento

#### Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

#### DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



conseguito dalla Ver.A. Cert Srls ai sensi del regolamento Ce n. 765/2008 così come richiesto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue.

#### Elaborato RTS9 - Relazione acque meteoriche

- **§ 1.** Il Gestore rileva di non effettuare alcuno scarico *“rappresentando la piena disponibilità a voler eventualmente adeguare il sistema di gestione alla normativa ove venga formalmente rilevata e l'obbligatorietà con i relativi riferimenti di legge”*. Si osserva che i riferimenti di legge richiesti sono stati più volte richiamati nei precedenti pareri espressi.
- **§ 6.** Si rinvia alle precedenti osservazioni al § 7 dell'Elaborato R T G Rev. 2 - Relazione tecnica generale.
- **§ 7.** Il Gestore non intende attuare la separazione tra prima e seconda pioggia evidenziando di voler gestire come rifiuti tutte le acque meteoriche di dilavamento, sia di prima che di seconda pioggia, utilizzando i volumi di invaso disponibili. Riguardo a tale opzione si osserva che il volume di 76,69 m<sup>3</sup> tiene conto anche del volume di 10,58 m<sup>3</sup> della vasca di disoleazione, che invece deve restare piena dopo il primo riempimento. Il volume teorico disponibile per lo stoccaggio delle acque meteoriche è quindi inferiore e pari a 66,11 m<sup>3</sup>. Tale volume, considerata la superficie scolante indicata, consente di immagazzinare acqua meteorica corrispondente a circa 22 mm di altezza di pioggia, cioè circa 4 volte il volume di prima pioggia calcolato in base alla superficie scolante dichiarata. A supporto delle valutazioni di codesta A.C. si evidenzia che le precipitazioni di massima intensità nell'arco di tre ore registrate negli ultimi anni dal pluviografo di Manduria raggiungono anche valori superiori ai 60 mm (cfr. annali idrologici Regione Puglia 2017-2018, rispettivamente 64,8 mm e 84,2 mm). Si osserva infine che, per quanto è possibile desumere dalle pendenze riportate nella tavola grafica *“T5 Rev.2 - Layout acque meteoriche”* alle griglie dell'impianto potrebbero affluire, attraverso gli accessi, anche acque di dilavamento provenienti dalla piattaforma stradale.

5

#### Elaborato T3 Rev. 2 - Layout con individuazione degli stoccaggi

- Si osserva che:
  - Le campiture riportate in legenda, fatta eccezione per quelle relative al *“settore di conferimento rifiuti”* e alla *“zona non oggetto di progetto”*, non trovano riscontro nella planimetria.
  - Il settore di conferimento di rifiuti e quello centrale dedicato alla messa in riserva in cumulo del rifiuto codice EER 191205 non risultano delimitati, neanche con barriere mobili.
  - Non sono individuate le aree destinate al deposito preliminare [D15] dei rifiuti prodotti codici EER 191205 e 191212; sono invece individuate due aree di deposito temporaneo degli stessi rifiuti.
  - Non sono indicati i codici dell'EER dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e da quelli non ferrosi nonché il correlato regime di gestione (deposito temporaneo).
  - Nel comparto destinato allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti aventi codici dell'EER 160120, 170202 e 200102 non sono evidenziate le barriere, anche mobili, per impedire la commistione tra le varie tipologie di rifiuti e non è indicata l'operazione di stoccaggio.

#### Elaborato T4 Rev.3 - Layout con individuazione aree attività R, attività D e deposito End of Waste (EoW)

- Non sono individuate le aree destinate al deposito preliminare [D15] dei rifiuti prodotti codici EER 191205 e 191212; sono invece individuate due aree di deposito temporaneo degli stessi.

#### Elaborato T5 Rev.2 - Layout acque meteoriche

##### Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

##### DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



- L'immagine dell'impianto di trattamento presente nell'angolo superiore destro della tavola "sezione impianto di trattamento acque meteoriche" non corrisponde a quanto riportato in planimetria. Nella sezione sono infatti raffigurate due distinte unità di trattamento (sedimentatore e disoleatore a coalescenza) mentre in pianta è rappresentata un'unica unità "disoleatore separatore a coalescenza" seguita da una vasca di accumulo e da un serbatoio di accumulo.
- gli ingressi carrabili, riportati privi di dossi di sbarramento, considerata la pendenza indicata del 3%, verso l'interno dell'impianto, del piazzale antistante non impediscono l'ingresso di acque provenienti dalla strada esterna.

#### **Elaborato T5A Rev.1 - Sistema di raccolta acque meteoriche - Particolari costruttivi**

- si rileva che il particolare "sezione impianto di trattamento acque meteoriche", riportato anche nella tavola grafica "T5 Rev.2 - Layout acque meteoriche", non corrisponde con quanto indicato in pianta e nella sezione A-A dove vi è solo un "disoleatore separatore a coalescenza" e non due unità distinte costituite da un sedimentatore e da un separatore a coalescenza.

#### **Elaborato T7 Rev.1 - Quadro di unione monitoraggi ambientali e calendarizzazione**

- la posizione dei 2 punti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere stabilita volta in base alla direzione del vento prevalente in accordo con quanto indicato al punto 6 del parere reso dal Comitato tecnico provinciale con verbale n. 51 del 18/02/21.

#### **Elaborato T8 Rev.1 - Layout viabilità**

- il percorso di carico del materiale EOW non corrisponde alle zone di deposito e di carico indicate nelle altre tavole.

#### **Elaborato T9 Rev.1 - Schema a blocchi indicante le attività di gestione rifiuti eseguite presso l'impianto**

- si richiama quanto evidenziato in precedenza circa le modalità di alimentazione del trituratore e della tramoggia con differenti tipologie e partite di rifiuti in sequenza o con miscele costituite dai vari rifiuti in ingresso sottoposti ad operazione [R12].

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare positivamente l'istanza di autorizzazione in oggetto. Si rimette per il prosieguo.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f. del DAP  
(Dott. Vittorio Esposito)

Ing. Mario Manna  
Dott. Alessandro Saraceno

---

#### **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

#### **DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)